

17-23 luglio 2012

CASSAZIONE/ Accolto il ricorso di un medico contro il verdetto della Commissione tributaria

Niente Irap per il chirurgo

Se opera in clinica e si avvale dell'organizzazione altrui non paga l'imposta



Il chirurgo che opera in cliniche organizzate da altri non deve pagare l'Irap. È questa l'interessante conclusione a cui è giunta la Corte di cassazione con la recente sentenza n. 9692/2012, depositata il 13 giugno, che conferma il consolidato orientamento della giurisprudenza in senso favorevole ai contribuenti, sulla definizione del presupposto impositivo del tributo regionale.

I termini della questione. Come è noto, l'Irap è un'imposta dovuta da tutti coloro che esercitano abitualmente un'attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Fra questi ultimi soggetti possono naturalmente rientrare coloro che svolgono in forma autonoma (cioè, in pratica, se possessori di partita Iva) arti e professioni sanitarie. Il problema verte intorno al significato da attribuire al concetto di «autonoma organizzazione» quale presupposto per l'applicazione del tributo che - soprattutto nel campo dell'attività medica - presenta aspetti del tutto peculiari, in considerazione della preponderanza che la figura del professionista generalmente ha, rispetto alla propria struttura.

La Corte costituzionale, con propria sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, dopo aver ribadito che l'Irap è un'imposta di carattere reale, la quale colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, ha precisato che l'ele-

ON LINE
I testi delle sentenze
www.24oresanita.com

mento organizzativo non è necessariamente connaturato all'attività di lavoro autonomo, anche nel caso in cui questa sia esercitata con carattere di abitualità. In altri termini, è ben possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitale o di lavoro altrui. Allorché ciò si realizza, aggiunge la Corte, risulta mancante il presupposto stesso dell'Irap, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa.

L'Agenzia delle entrate ha, sinora, fermamente mantenuto le proprie posizioni, precisando con la circolare 13 giugno 2008, n. 45/E, alcuni elementi che, anche singolarmente considerati, sono sufficienti a far ritenere esistente l'autonoma organizzazione in capo ai professionisti.

La sentenza in rassegna. Con la sentenza che qui si segnala, la Cassazione si occupa del caso che riguarda un medico che effettua interventi chirurgici soltanto presso una clinica, la quale mette a sua disposizione la sala operatoria e tutta la struttura necessaria a tal fine. La questione, dunque, verteva sulla sussistenza o meno del suddetto requisito dell'«autonoma organizzazione» in capo al professionista. In particolare, la Commissione tributa-

ria regionale non accoglieva le ragioni del contribuente, reputando che senza l'organizzazione posta a sua disposizione dalla casa di cura, il medico non avrebbe potuto operare. D'altro canto, avevano chiosato i giudici di merito, tra la struttura sanitaria e il chirurgo si sarebbe creata una sinergia che avrebbe realizzato quel valore aggiunto all'attività professionale che il tributo intendeva colpire.

La Cassazione, invece, ha ribaltato le conclusioni della Commissione tributaria, ricordando che ciò che rileva ai fini Irap è la circostanza che il professionista abbia predisposto una struttura con personale da lui dipendente, ciò che evidentemente non si verifica se il medico opera all'interno di una organizzazione gestita da altri. E non rileva, a questo proposito, l'entità dei guadagni ritirati dall'attività professionale.

Per ritenere applicabile il tributo regionale, l'esistenza di un'autonoma organizzazione si ha solo nel caso in cui il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione, ovvero si avvalga di lavoro altrui in modo non occasionale. In altri termini, non è sufficiente che il medico faccia uso di una struttura organizzata, ma è necessario che questa sia «autonoma», ossia faccia capo allo stesso professionista, anche per gli aspetti organizzativi.

Alberto Santi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSAZIONE/ 2

Asl condannata a fornire le cure ormonali al detenuto transessuale

Non può ricorrere in Cassazione la Asl che sia stata obbligata dal magistrato di sorveglianza a garantire la somministrazione di ormoni femminili al detenuto transessuale. La prima sezione penale della Suprema Corte (**sentenza n. 23774/2012**, depositata il 15 giugno) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'azienda sanitaria umbra contro l'ordinanza del giudice di sorveglianza che la obbligava a pagare le cure ormonali a un detenuto affetto da «disturbo dell'identità di genere».

Era stato il condannato a rivolgersi al giudice protestando contro il diniego opposto dall'amministrazione penitenziaria, che aveva fatto notare come le competenze in materia sanitaria fossero transitate alle Regioni. Il magistrato gli ha dato ragione, sostenendo che alla Asl spettava assicurare la terapia, disapplicando - per la tutela del diritto alla salute e per la peculiarità della condizione carceraria - le

disposizioni della Regione Umbria che non includevano le cure ormonali nell'ambito dei Lea.

L'azienda sanitaria ha deciso allora di impugnare il provvedimento del magistrato ma ha fatto un passo falso: ha invocato l'articolo 71-ter dell'ordinamento penitenziario, secondo cui contro le ordinanze del tribunale e del magistrato di sorveglianza, il Pm, l'interessato e, in alcuni casi anche l'amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

È del tutto evidente - dice la Cassazione - che per «interessato» la norma intenda il condannato. La procedura punta infatti a tutelare i diritti dei detenuti. Per far valere i suoi diritti, la Asl deve quindi rivolgersi altrove, «in sede amministrativa o civile». E intanto pagare le spese processuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA